



24 aprile 2021

Dott. Nini Angioni

# Circolare 24.04.2021: Graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Il Gabinetto del Ministro dell'Interno, con la Circolare del 24 Aprile 2021, è intervenuto per esplicitare alcuni aspetti contenuti nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in tema di misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19.

Vediamo cosa cambia per spostamenti tra regioni e verso le seconde case, visite ad amici e parenti, la didattica in presenza per scuole e università, aperture di bar e ristoranti, spettacoli aperti al pubblico e piscine e palestre.

## **Spostamenti**

A decorrere dal 26 aprile 2021, viene stabilita la cessazione del meccanismo col quale era stata disposta, anche per le zone gialle, l'applicazione delle norme previste per le zone arancioni. Per l'effetto, sono ora consentiti gli spostamenti tra regioni e province autonome che si collocano in zona bianca e gialla. È vietato lo spostamento di entrata in uscita dalle zone arancioni e rosse.

È possibile raggiungere le seconde case, anche se si trovano in zona arancione o rossa, in quanto le ragioni dello spostamento rientrano tra quelle previste (rientro nella propria residenza) e non è necessario presentare autocertificazioni. Se l'abitazione è in zona gialla o arancione, si possono ospitare fino a quattro persone con figli minori, se invece si trova in zona rossa potrà andarvi solo il nucleo familiare convivente.

## **Bar e ristoranti**

In zona gialla è previsto lo svolgimento delle attività dei servizi ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, nei limiti dell'orario in cui non vige il coprifuoco. Fino al 31 maggio 2021 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio al banco sarà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi. Alle 18:00 e fissato il limite orario entro il quale è consentito l'asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3.



## **Scuola e università**

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado.

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l'attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100%.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

## **Spettacoli aperti al pubblico**

Gli spettacoli previsti all'interno di sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live club e altri locali o spazi anche all'aperto, dovranno svolgersi con posti a sedere assegnati a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di un metro sia tra gli spettatori non abitualmente conviventi, sia tra gli operatori. Viene fissato un limite di partecipazione agli spettacoli in 1000 unità per le iniziative all'aperto e 500 spettatori per ogni singola sala nei luoghi chiusi. E' confermata la sospensione delle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche, e locali assimilati.

## **Piscine, palestre e sport di squadra**

Dal 26 aprile nelle regioni in zona gialla è consentito lo svolgimento all'aperto di ogni attività sportiva, anche di squadra e di contatto, nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta interdetto l'utilizzo degli spogliatoi.

## **Controlli sulle situazioni di sovraffollamento**

La circolare richiama i prefetti sull'esigenza che i servizi territoriali predisposti per la verifica del rispetto delle misure anti contagio debbano concentrarsi sulle possibili situazioni di sovraffollamento, privilegiando, quindi, le aree interessate dalla presenza di esercizi aperti al pubblico ed a più intensi flussi di mobilità secondo linee condivise in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

## **Coinvolgimento delle polizie locali**

Nella circolare è, anche, richiamata l'attenzione in merito all'esigenza che i dispositivi di vigilanza e controllo siano predisposti in maniera da assicurare il pieno coinvolgimento anche delle polizie



locali, specie negli scenari urbani nei quali l'impiego di tali operatori può risultare particolarmente incisivo ai fini della corretta osservanza delle disposizioni comportamentali anti COVID-19.

### **Mirati interventi operativi**

Dovranno essere disposti, pertanto, mirati interventi operativi in prossimità dei quadranti urbani maggiormente interessati, specie nelle grandi città, da fenomeni di aggregazione, soprattutto in occasione dei fine settimana e delle giornate festive e prefestive.